

Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia

Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate

SINTESI DEI TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL

15 MARZO 2019

1. Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Qualora l'autorizzazione precedentemente richiesta per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale non sia più necessaria, in quanto utilizzata solo per assolvere l'imposta su fatture ora elettroniche, il contribuente invierà telematicamente una dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione (di solito con codice 5 ossia "dichiarazione a zero in caso di rinuncia" e periodo di riferimento "1 gennaio 2019", per ulteriori informazioni si rinvia alle istruzioni del modello dichiarativo).

2. Deleghe

In relazione al futuro obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, la DRE raccomanda di richiedere tempestivamente la delega, se non già richiesta in precedenza, barrando la casella 5.

3. Visto di conformità

Nell'ambito dell'attività di controllo della legittimazione ad apporre il visto di conformità, la DRE richiede agli Ordini della Lombardia i nominativi dei soggetti radiati e sospesi per un periodo non inferiore a 12 mesi.

4. Imposta di successione

Il pagamento delle imposte di successione, conseguente alla presentazione telematica della dichiarazione di successione, può avvenire solo tramite addebito sul conto corrente dell'erede dichiarante o dell'intermediario che trasmette la dichiarazione. La DRE raccomanda di controllare la corretta intestazione del conto bancario a una delle due parti menzionate.

I tempi di lavorazione delle dichiarazioni di successione sono di 30 giorni. Tali tempistiche, per motivi tecnici, possono essere superiori nel caso di soggetti deceduti che fossero iscritti all'AIRE.

5. Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei Sindaci

Qualora sia presentata una dichiarazione integrativa e al momento della presentazione il Collegio sindacale abbia una composizione differente rispetto a quella del Collegio che ha sottoscritto la dichiarazione rettificata (originariamente presentata), la dichiarazione integrativa deve essere sottoscritta dal Collegio sindacale in carica all'atto della presentazione di questa.